

**Attività e risultati della Commissione sul livellamento retributivo
Italia-Europa**

*(art. 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111)*

Relazione al 31 dicembre 2011

1. Premessa e normativa di riferimento

1.1 Premessa

La manovra per la stabilizzazione finanziaria (decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011, n.111 - "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", nel seguito DL98) ha previsto il livellamento retributivo Italia-Europa per i deputati e senatori, per i membri di altri organi di rilievo costituzionale, per i componenti gli organi di vertice di Autorità e Agenzie e per le figure apicali delle amministrazioni pubbliche (si veda l'allegato 1). A tal fine il decreto, all'articolo 1 comma 3, ha previsto la costituzione di una Commissione che provveda alla ricognizione e dell'individuazione "della media ponderata rispetto al PIL dei trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi nei sei principali Stati dell'Area Euro riferiti all'anno precedente e aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza".

In particolare, la normativa stabilisce che:

- le determinazioni della Commissione "si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 1, comma 6 del DL98);
- la Commissione pubblici i propri risultati entro il 1° luglio di ogni anno. In prima applicazione, "tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012".

La Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa è stata istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 28 luglio 2011 (allegato 2), dura in carica quattro anni, è presieduta dal Presidente dell'Istat ed è composta da cinque esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante dell'Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione europea) e un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e pertanto i componenti della medesima non ricevono alcun compenso per il lavoro svolto. La Commissione è attualmente formata dai seguenti membri:

- Presidente: Prof. Enrico Giovannini, Presidente dell'Istat e ordinario di Statistica economica nella Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata"
- Membri:
 - o Dott. Roberto Barcellan, rappresentante dell'Eurostat;
 - o Prof. Avv. Alfonso Celotto, ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi "Roma tre" - esperto nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
 - o Prof. Ugo Trivellato, ordinario emerito di Statistica economica nella Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Padova;
 - o Prof. Giovanni Valotti, ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche dell'Università Bocconi di Milano;
 - o Prof. Avv. Alberto Zito, ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.

Insedata il 1 settembre 2011, la Commissione si è finora riunita cinque volte¹, svolgendo numerosi approfondimenti e analisi, realizzate anche al di fuori delle riunioni plenarie, grazie al supporto dei funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istat e di altri enti.

La presente relazione illustra le attività svolte, i risultati finora raggiunti, nonché i piani della Commissione per l'anno 2012.

1.2 Il mandato normativo e le problematiche interpretative

La Commissione ha fin dall'inizio, come previsto dalla normativa, definito un piano di lavoro basato sui seguenti passi:

- 1) individuazione dei paesi sui quali calcolare i valori di riferimento;
- 2) definizione del perimetro degli enti da considerare;
- 3) individuazione degli enti “omologhi” negli altri paesi;
- 4) individuazione del perimetro della dirigenza pubblica da considerare;
- 5) definizione del concetto di retribuzione (e del “costo” complessivo) al quale fare riferimento;
- 6) definizione della procedura da seguire per raccogliere i dati necessari al calcolo delle medie retributive;
- 7) raccolta dei dati attraverso i canali diplomatici;
- 8) analisi dei dati ricevuti, ulteriori approfondimenti e calcolo dei valori di riferimento.

Come richiesto dal DPCM di costituzione della Commissione, è stato realizzato uno spazio web dedicato ai suoi lavori (<http://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/attivita/commissione-per-il-livellamento-retributivo-italia-europa-comliv/presentazione.aspx>) all'interno del sito Internet del Governo, sul quale sono stati riportati i risultati raggiunti e la sintesi delle decisioni adottate.

Il lavoro della Commissione è subito apparso estremamente complesso per molteplici ragioni:

- la necessità di addivenire ad una interpretazione univoca del testo normativo di riferimento, il cui enunciato presenta aspetti di ambiguità e talvolta di contraddittorietà²;
- l'ampiezza del mandato (vanno considerate le cariche e gli incarichi, sia elettivi sia non elettivi, relativi a 31 tra istituzioni di vertice dello Stato (comprese Camera e Senato), Regioni, Enti locali, autorità indipendenti ed agenzie, nonché la dirigenza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato);
- la difficoltà di rinvenire negli ordinamenti esteri concetti comparabili con quelli contenuti nella norma di riferimento, in particolare con riguardo a quello di “trattamento economico omnicomprensivo”;
- l'eterogeneità delle situazioni delle diverse istituzioni da considerare (assemblee elettive centrali e locali, organi costituzionali non elettivi, Autorità indipendenti, Agenzie ed Enti)³;

¹ La Commissione si è riunita nelle seguenti date: 1 settembre, 16 settembre, 18 ottobre, 8 novembre, 22 dicembre.

² Si pensi al concetto di “trattamento economico omnicomprensivo”, le cui componenti non sono specificate dalla norma. Inoltre, la Commissione dovrebbe effettuare i calcoli per i dirigenti pubblici, ma non è prevista la pubblicazione dei relativi risultati.

³ Ad esempio, ci si chiede se un Senato “elettivo” come quello italiano e un Senato “federale” come quello tedesco, composto da rappresentanti di altre istituzioni presso le quali percepiscono le relative indennità, possono essere considerati “omologhi”. E ancora, non è chiaro come trattare due Autorità denominate allo stesso modo, ma che

- la diversità delle situazioni riscontrabili nei vari paesi, e di conseguenza la necessità di adeguati approfondimenti per rendere significativi e comparabili dati relativi alle specifiche situazioni istituzionali⁴;
- la mancanza di informazioni provenienti da fonti ufficiali e di precedenti analisi immediatamente utilizzabili per svolgere i calcoli richiesti (nessuna organizzazione internazionale ha mai analizzato questi aspetti);
- l'assenza di un interlocutore istituzionale unico a cui rivolgersi negli altri paesi in grado di disporre delle informazioni necessarie⁵;
- la necessità di disporre di dati certi, riferiti all'anno 2010 (come previsto dalla normativa)⁶, in ragione della rilevanza dell'ambito di applicazione del lavoro della Commissione.

Di fatto, alla Commissione è stato richiesto di condurre in pochi mesi uno studio degli assetti istituzionali ed organizzativi di sei paesi (più l'Italia), con un dettaglio mai realizzato in letteratura e, visto l'utilizzo a fini legali dei risultati, con l'esigenza di raccogliere dati di elevata qualità, inconfutabili e pienamente comparabili⁷.

Più in dettaglio, fin dalla prima riunione, in gran parte dedicata all'analisi del testo normativo, è apparso evidente come vi siano vari punti della normativa non sufficientemente chiari. Le principali problematiche riscontrate riguardano i profili descritti nella tavola 1. Per affrontare tali problematiche, la Commissione ha avuto numerose interazioni con gli esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), la quale è stata anche consultata ufficialmente su aspetti e decisioni che presentavano profili di particolare rilevanza istituzionale e andavano al di là dei poteri della Commissione.

Visto che, fin dall'inizio, il termine del 31 dicembre 2011 è stato ritenuto incongruo per fornire i dati richiesti per tutte le cariche e gli incarichi citati dalla normativa, la Commissione, secondo quanto previsto dall'art 3, comma 2 del DPCM 28 luglio 2011, ha richiesto alla PCM la lista delle priorità su cui concentrarsi: di conseguenza, la Commissione, sulla base della lista delle cariche e degli incarichi di più prossima scadenza, si è concentrata nei mesi di ottobre e novembre sulla identificazione degli enti omologhi di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge sopra citata. Successivamente, a partire dal mese di dicembre, la Commissione ha posto particolare attenzione alla posizione dei parlamentari⁸.

Nella sua riunione dell'8 novembre, la Commissione ha preso atto dell'impossibilità di completare il lavoro ad essa affidato entro il 31 dicembre, a causa delle difficoltà sopra richiamate, nonché della

svolgono funzioni significativamente diverse e che si avvalgono di un differente apparato amministrativo – l'uno composto di decine di funzionari e l'altro di un piccolo segretariato.

⁴ Ad esempio, in Italia i dirigenti pubblici di alcuni Ministeri partecipano ai consigli di amministrazione di società partecipate dal settore pubblico: va quindi valutato se i relativi compensi vadano considerati parte del "trattamento economico onnicomprensivo". Analogamente, bisogna valutare come trattare le indennità che i membri di taluni organi costituzionali ricevono alla fine del mandato e come incidono gli assetti dei sistemi di welfare sulla distribuzione dei contributi tra lavoratore (componente inclusa nel "trattamento economico onnicomprensivo") e datore di lavoro (componente esclusa).

⁵ Analoga situazione si ritroverebbe ad affrontare una Commissione operante in un altro paese interessata ad acquisire i dati per l'Italia.

⁶ Di conseguenza, è stato impossibile utilizzare i dati pubblicati sui siti Internet delle varie istituzioni, in quanto mancano i riferimenti temporali e le informazioni accessorie per essere sicuri di confrontare dati omogenei.

⁷ A titolo di riferimento, l'OCSE ha condotto uno studio sui livelli stipendiali dei dirigenti di alcuni Ministeri (cioè un sottoinsieme minimo rispetto a quello contenuto nella norma italiana) in un piccolo gruppo di paesi membri, durato due anni e svolto con l'ausilio di referenti in ciascun paese. Ciononostante, diversi paesi non hanno fornito i dati richiesti, ivi compresi alcuni paesi rilevanti per il lavoro della Commissione (ad esempio, Francia e Germania), o hanno fornito dati non comparabili.

⁸ Si ricorda, a tale proposito, che la normativa prevede che i risultati della Commissione vengano utilizzati a partire dalla prossima legislatura.

Tavola 1 – Difficoltà interpretative della normativa evidenziate dalla Commissione

Testo normativo (commi)	Dubbi interpretativi
<p>1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.</p>	<p>a) Il concetto di “trattamento omnicomprensivo annualmente corrisposto” non è facilmente riscontrabile negli altri paesi.</p> <p>b) Per le posizioni che prevedono una parte della retribuzione legata al risultato non è chiaro se il riferimento debba essere la retribuzione originariamente concordata, oppure quella definita ex-post, la quale può risentire della decurtazione dovuta al mancato ottenimento dei risultati.</p> <p>c) Non è chiaro se il PIL da considerare per la ponderazione è a prezzi correnti (in euro) o se a parità dei poteri d'acquisto.</p> <p>d) Per i componenti del Parlamento la norma fa riferimento al “costo” e non semplicemente al trattamento omnicomprensivo, cosicché non è chiaro quali siano le voci da considerare.</p>
<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.</p>	<p>a) Il concetto di “amministrazioni centrali dello Stato” non è chiaro.</p> <p>b) Non è chiaro se le “indennità a carico delle pubbliche finanze” debbano ricomprendere anche quelle ottenute per la partecipazione in organi di amministrazioni pubbliche.</p>

valutazione dei tempi necessari ad acquisire dati certi da fonti ufficiali relativi ai sei paesi considerati attraverso le vie diplomatiche (si veda il paragrafo 2.6). Il Presidente ha quindi esposto il problema alla PCM, proponendo di concedere una proroga del termine fissato al 31 dicembre 2011, proposta non accolta, in quanto la normativa già prevede che, a causa dei “tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti”, i dati possano essere forniti entro il 31 marzo 2012.

Per assicurare trasparenza sin dalla prima fase del lavoro svolto, il 15 novembre la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa (riportato anche sul sito web della Commissione) relativo alle attività realizzate fino a tale data.

Nelle sezioni successive sono riportate le conclusioni finora raggiunte dalla Commissione sulle singole questioni, anche a seguito delle interpretazioni fornite dalla PCM su alcune delle

problematiche riportate nella tavola 1. Per una corretta interpretazione del lavoro e dei risultati della Commissione, va ribadito che:

- l'operazione affidata alla Commissione non riguarda il calcolo di indicatori statistici, tipicamente riferiti a "collettivi" (ampi insiemi di individui, di famiglie, di imprese, ecc.), ma la determinazione di medie (rispetto ai sei maggiori paesi dell'area Euro) di retribuzioni di specifiche posizioni (singole figure oppure singoli organi collegiali oppure ristretti gruppi di dirigenti pubblici);
- i dati che vanno forniti al Governo e all'opinione pubblica devono possedere caratteristiche di pertinenza e di affidabilità, perché senza di esse l'applicazione a singole posizioni di limiti superiori alle retribuzioni costituiti da medie di dubbia qualità potrebbe determinare palesi ingiustizie.

Di conseguenza, le problematiche descritte di seguito vanno prese in attenta considerazione e risolte in modo soddisfacente prima di poter applicare i meccanismi previsti dalla legge.

2. Le attività della Commissione

2.1 Lista dei paesi e calcolo della media ponderata

Nella sua prima riunione la Commissione, sulla base di quanto previsto dal DPCM di istituzione e dei dati forniti dall'Eurostat riferiti all'anno 2010, ha definito i seguenti paesi da prendere a riferimento per il calcolo delle medie dei trattamenti economici:

- Germania;
- Francia;
- Spagna;
- Paesi Bassi;
- Belgio;
- Austria.

Per procedere, per ciascuna posizione in ciascun ente, al calcolo della “media ponderata dei trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi” in tali paesi, la Commissione utilizzerà la seguente formula:

$$VR_t = [(VG_t * PILG_t) + (VF_t * PILF_t) + (VS_t * PILS_t) + (VB_t * PILB_t) + (VO_t * PILO_t) + (VA_t * PILA_t)]$$

$$PILG_t + PILF_t + PILS_t + PILB_t + PILO_t + PILA_t$$

dove:

VR_t = valore medio per la singola posizione del singolo ente (ad esempio, scelta un'Autorità, si considerano separatamente il Presidente, il membro del consiglio, i dirigenti di vertice di prima fascia, gli altri dirigenti di prima fascia) per l'anno t (in particolare, il 2010), da assumere come limite superiore al trattamento economico da applicare nel caso italiano;

VG_t = valore rilevato per la Germania per l'anno t;

VF_t = valore rilevato per la Francia per l'anno t;

VS_t = valore rilevato per la Spagna per l'anno t;

VB_t = valore rilevato per il Belgio per l'anno t;

VO_t = valore rilevato per i Paesi Bassi per l'anno t;

VA_t = valore rilevato per l'Austria per l'anno t;

$PILG_t$ = PIL della Germania per l'anno t⁹;

$PILF_t$ = PIL della Francia per l'anno t;

$PILS_t$ = PIL della Spagna per l'anno t;

$PILB_t$ = PIL del Belgio per l'anno t;

$PILO_t$ = PIL dei Paesi Bassi per l'anno t;

$PILA_t$ = PIL dell'Austria per l'anno t.

⁹ Come si vedrà nel paragrafo 2.5, il PIL può essere calcolato a prezzi correnti sia in “Euro” che in “Parità dei poteri d'acquisto (PPA)”.

2.2 Definizione del perimetro degli enti da considerare

La Commissione:

- sulla base dell'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall'Istat, ha definito la lista completa degli organismi cui si riferisce l'art. 1, comma 1, del DL98 (allegato 3);
- dopo un'approfondita analisi delle definizioni adottate dalla normativa sulle pubbliche amministrazioni e di quelle adottate dall'Istat a fini statistici, ha deciso, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del parere fornito al riguardo dalla PCM, di considerare come appartenenti alla categoria "amministrazioni centrali dello Stato" (menzionate al comma 2 del DL98) i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- sulla base delle classificazioni ufficiali stabilite dall'Eurostat, ha identificato l'articolazione degli enti locali nei paesi di riferimento corrispondenti a regioni, province e comuni (allegato 4).

2.3 Individuazione degli enti "omologhi" negli altri paesi

La Commissione ha definito un primo prospetto dei possibili "enti omologhi", sia degli organismi elencati nell'allegato 3 sia dei Ministeri, distintamente per ciascuno dei sei paesi (si veda l'allegato 5). Tale prospetto è stato trasmesso alle Ambasciate italiane per verifica e per le opportune rettifiche e integrazioni. La Commissione procederà alla conclusiva individuazione degli "enti omologhi" – corredata della segnalazione dei casi per i quali essa si presenta problematica e dei criteri che adotterà per ovviarvi – sulla base sia delle informazioni fornite dalle Ambasciate, sia di una parallela attività di verifica con i pertinenti enti italiani, attività che è già stata avviata.

Come si desume dall'ispezione dell'allegato 5, in questa prima fase non sempre è stato possibile identificare gli "omologhi" degli enti italiani. Le analisi svolte hanno messo in luce due distinti problemi:

- per vari enti italiani non risultano essere presenti "omologhi" in qualcuno dei paesi (talora in tutti e sei);
- in altri casi la similarità identificata attraverso la denominazione dell'istituzione nasconde, in realtà, funzioni alquanto differenti¹⁰.

Come si vede dalla tavola 2, il quadro comparativo presenta ancora numerosi problemi, per ognuno dei quali la Commissione è chiamata a svolgere analisi supplementari, con l'aiuto della Ambasciate e degli enti italiani. Va quindi deciso come trattare i casi in cui:

- in nessuno dei sei paesi si trovi un "omologo";
- solo in alcuni paesi si trovi un ente omologo, ma non in tutti. Poiché la dimensione dei singoli paesi è stata riconosciuta dalla normativa come rilevante (tant'è vero che i valori nazionali vanno ponderati sulla base del PIL), non è chiaro come trattare casi in cui la presenza degli enti si concentri in paesi di dimensioni nettamente inferiori a quella italiana, visto che le remunerazioni sono parametrize anche sulla dimensione degli uffici, a sua volta spesso determinata in funzione dell'ampiezza del paese.

¹⁰ Si prenda, ad esempio, il caso del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e dei quattro Consigli di Presidenza per le altre magistrature (tributaria, amministrativa, contabile, militare). Ebbene, ad una prima ricognizione in quasi nessuno dei sei paesi risultano esserci organismi omologhi ai Consigli di queste altre magistrature. Restando al CSM, poi, per la Francia, l'Olanda e il Belgio le funzioni svolte dagli analoghi organi nazionali sono più limitate di quelle attribuite al nostro CSM; in Spagna, invece, per avere una maggiore omogeneità andrebbe considerato anche il Consejo Fiscal; in Germania e in Austria, infine, organi analoghi al CSM sono del tutto assenti.

Infine, va notato come la legge n. 214/2008 di conversione del DL n. 201/2011 preveda la soppressione di tre degli enti contenuti nell'allegato 3 (Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, Agenzia per la sicurezza nucleare, Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale) nonché la costituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), ovviamente non ricompresa nella norma istitutiva della Commissione. In tutti questi casi, per motivazioni diverse, la Commissione ha deciso di non procedere, per ora, alla raccolta dei dati (per completezza, le agenzie soppresse sono comunque indicate nella tavola 2).

In estrema sintesi, ad oggi le informazioni raccolte indicano che, su 31 istituzioni ed enti (34 meno i tre soppressi):

- per 16 si è riscontrata una presenza di enti simili (non necessariamente “omologhi”) in almeno quattro paesi;
- per 8 non si è riscontrata alcuna corrispondenza;
- per 7 è altamente probabile l'assenza di corrispondenze chiare in un numero significativo di paesi o comunque il quadro informativo è ancora piuttosto confuso.

Ciò significa che la Commissione proseguirà tale analisi anche nelle settimane a venire, per verificare tali informazioni e giungere a una chiara valutazione della presenza di enti “omologhi” nei diversi paesi.

2.4 Individuazione del perimetro della dirigenza pubblica da considerare

La Commissione, anche sulla base di quanto indicato dalla PCM, ha stabilito che ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del DL98, si debba fare riferimento alla seguente tipologia di ambiti di dirigenza e assimilati:

- organi non politici di vertice dell'ente (Segretari Generali, Capi Dipartimento e assimilati);
- Capi di Gabinetto e responsabili di altri uffici di diretta collaborazione dell'organo politico;
- altri dirigenti di prima fascia.

È stata poi valutata la struttura della dirigenza pubblica nei paesi di riferimento “omologa” a quella sopra definita. Sulla base delle analisi condotte dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e degli approfondimenti svolti dalla Commissione è emersa una certa eterogeneità degli assetti amministrativi e la conseguente necessità di procedere ad una ulteriore, attenta verifica di questi ultimi, pena la non confrontabilità dei trattamenti economici.

2.5 Definizione del concetto di “trattamento economico onnicomprensivo” e questioni connesse

La Commissione ha precisato la nozione di “trattamento economico onnicomprensivo” contenuta nel DL98, segnatamente in vista dell'individuazione dei dati da acquisire per gli organi di vertice e per le figure apicali delle amministrazioni delle omologhe istituzioni dei sei paesi. Infatti, la nozione di “trattamento economico onnicomprensivo” non trova corrispondenza in alcuna delle definizioni adottate dagli istituti di statistica per calcolare gli indicatori retributivi. Conseguentemente, la

Tavola 2 – Grado di corrispondenza fra gli enti italiani e i possibili “omologhi” nei sei paesi considerati*

Denominazione ente italiano	Germania	Francia	Spagna	Belgio	Paesi Bassi	Austria
Senato della Repubblica	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Camera dei deputati	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Corte costituzionale	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	???	SI	SI	SI	SI	SI
Consiglio superiore della magistratura	NO	SI	???	SI	SI	NO
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	NO	NO	???	NO	NO	NO
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	NO	NO	???	NO	NO	NO
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Consiglio della magistratura militare	NO	NO	???	NO	NO	NO
Agenzia italiana del farmaco	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Agenzia nazionale del turismo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale*	-	-	-	-	-	-
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*	-	-	-	-	-	-
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	???	???	???	???	SI	???
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	???	???	???	???	SI	???
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	NO	NO	NO	NO	???	NO
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Agenzia per la sicurezza nucleare*	-	-	-	-	-	-
Agenzia per le erogazioni in agricoltura	NO	NO	SI	SI	???	NO
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Autorità garante della concorrenza e del mercato	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Autorità per l'energia elettrica e il gas	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Commissione nazionale per le società e la borsa	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DigitPA	???	SI	NO	???	???	SI
Garante per la protezione dei dati personali	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Regioni (Presidenti e Consiglieri)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Province (Presidenti e Consiglieri)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Comuni (Sindaci e Consiglieri)	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Legenda:

SI = ente omologo provvisoriamente individuato

NO = ente omologo assente

???

* I dati riportati nella tavola sono provvisori e soggetti ad ulteriori verifiche da parte della Commissione.

Commissione ha elaborato una “griglia” da seguire per calcolare dati comparabili per i sei paesi. A tal fine, ha convenuto che:

- la definizione di “trattamento economico onnicomprensivo” coerente col dettato normativo e con esigenze di comparabilità è quella di *retribuzione, al lordo degli oneri sociali a carico del lavoratore e delle imposte, percepita annualmente in termini di competenza*¹¹;
- al fine di calcolare la retribuzione “*comparabile*” dei sei paesi, che risponda cioè alla stessa definizione di retribuzione onnicomprensiva vigente per l’Italia, è necessario neutralizzare l’effetto di modi diversi – specifici dei vari paesi – di ripartizione degli oneri sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro (fino ai “casi limite” di loro totale attribuzione ad uno dei due, come in Germania e Austria).

Di conseguenza, le informazioni finali delle quali è necessario disporre per ciascuno dei sei paesi, riferite all’*ammontare percepito di competenza nell’anno*, sono le seguenti:

- retribuzione al netto degli oneri sociali e al lordo delle imposte (RL);
- oneri sociali totali (OS), che a loro volta risultano dalla somma degli oneri sociali a carico del lavoratore (OSL) e di quelli a carico del datore di lavoro (OSD).

Tra questi aggregati vale la relazione:

$$CL = RL + OS = RL + OSL + OSD$$

dove CL denota il costo del lavoro.

Il calcolo della “retribuzione onnicomprensiva comparabile” dei sei paesi avviene attribuendo a ciascuno dei sei paesi la ripartizione degli oneri sociali (a carico, rispettivamente, del lavoratore e del datore di lavoro) vigente in Italia. Se denotiamo con:

$pOSL_{IT}$: la frazione degli oneri sociali a carico del lavoratore (OSL/OS) che vigono in Italia;

$pOSD_{IT} = 1 - pOSL_{IT}$: la frazione degli stessi a carico del datore di lavoro, che vigono in Italia,

allora la “retribuzione onnicomprensiva comparabile” per il paese *i*-esimo (ROC_i)¹² è:

$$ROC_i = RL_i + (OS_i * pOSL_{IT}) = CL_i - (OS_i * pOSD_{IT}).$$

Per ciò che concerne i parlamentari e i titolari di altre cariche elettive, la Commissione ha deciso di acquisire anche i dati relativi ad altre voci che compongono il costo complessivo sostenuto dalle finanze pubbliche. Infatti, per questa categoria la legge parla di “costo” relativo al trattamento

¹¹ Definendo la retribuzione in termini di “competenza” si evitano problemi legati alla corresponsione di arretrati concentrati in un dato anno (a loro volta indotti dal fatto che nell’anno precedente – o in più anni precedenti – la retribuzione corrisposta è stata inferiore a quella dovuta).

¹² Per quanto concerne l’eventuale passaggio dal lordo al netto da imposizione sui redditi, il calcolo delle imposte nei sei paesi richiederebbe l’adozione di una serie di ipotesi semplificatrici per l’individuazione di figure tipo e la necessità di incorporare con un sufficiente grado di dettaglio la normativa fiscale dei sei paesi. La Commissione ha ritenuto che le procedure di “nettizzazione” degli importi lordi sarebbero eccessivamente complesse e criticabili dagli interessati. Di conseguenza, la Commissione, seguendo in questo la normativa di riferimento, non intende procedere a calcoli relativi al trattamento economico netto.

economico onnicomprensivo. In altre parole, per i parlamentari il legislatore non sembra limitare il calcolo alla componente dell'indennità legata alla posizione di deputato o senatore, ma al costo complessivo sostenuto (ovviamente al netto del valore dei servizi resi dall'amministrazione rispettivamente della Camera e del Senato). In sintesi, le voci da considerare sono le seguenti:

- a) indennità base;
- b) spese per l'acquisto di beni e servizi, quali:
 - b1) diaria di soggiorno;
 - b2) spese di viaggio e di trasporto, a loro volta distinte in
 - b2.1) spese per tessere di libera circolazione (non limitate, cioè, a viaggi e trasporti connessi alla funzione parlamentare)
 - b2.2) altre spese di viaggio e trasporto connesse alla funzione parlamentare;
 - b3) spese di segreteria e di rappresentanza;
 - b4) spese per collaboratori;
 - b5) spese per assistenza sanitaria;
- c) altre voci e vitalizi, quali:
 - c1) assegno di fine mandato;
 - c2) assegno vitalizio;
 - c3) permanere di alcuni dei *benefits* di cui alla voce b) anche dopo la conclusione del mandato.

Nell'analizzare queste voci relative ai vari paesi al fine di elaborare dati comparabili, la Commissione ha incontrato una grande difficoltà per due ragioni principali:

- le difformità nei criteri di corresponsione di alcune di queste voci (segnatamente da b1 a b4), criteri che, in maniera semplificata, possono essere ricondotti a due opposte tipologie: in via forfettaria oppure come rimborso di spese sostenute;
- i diversi modi di finanziamento di alcuni benefici (segnatamente da b5 a c3), secondo un principio rigorosamente contributivo oppure a carico (in tutto o in parte) della fiscalità generale.

Pertanto, la Commissione ha dedicato specifica attenzione all'acquisizione dell'insieme delle informazioni necessarie per un'adeguata comprensione delle struttura dei costi dei parlamentari nei sei paesi (e in Italia), premessa indispensabile per procedere nel compito affidatole con riguardo al "costo del trattamento economico onnicomprensivo" dei parlamentari.

Sulla base della riflessione sin qui svolta, la Commissione è dell'avviso che un analogo riferimento al "costo" valga anche per i titolari di cariche elettive e di organi di vertice indicati nell'allegato 3, anche se la questione va ulteriormente approfondita.

Infine, la Commissione ha affrontato un terzo tema: quale sia la misura del Prodotto interno lordo (PIL) da utilizzare per il calcolo delle medie ponderate. La teoria statistica e la pratica seguita da tutte le organizzazioni internazionali (comprese l'Eurostat e l'OCSE nello studio citato) in occasione di comparazioni di livelli di reddito tra diversi paesi sono chiaramente a favore dell'utilizzo degli indici spaziali di prezzo noti come "parità dei poteri di acquisto" (PPA), i quali esprimono il costo sostenuto da un consumatore tipo per l'acquisto di un paniere omogeneo di beni e servizi in diverse aree territoriali. Di conseguenza, il calcolo delle medie ponderate andrebbe effettuato applicando ai valori correnti (espressi in euro) del PIL dei sei paesi i suddetti indici.

D'altra parte, il DPCM di costituzione della Commissione cita esplicitamente "il livello del PIL espresso in euro" ai fini della selezione dei sei paesi.

Di conseguenza, nelle more di ulteriori approfondimenti, la Commissione ha deciso di effettuare i calcoli sia in valori correnti espressi in euro, sia utilizzando le PPA. La differente struttura di ponderazione, basata sui dati Eurostat disponibili al 28 agosto 2011, è riportata nella tavola 3.

Tavola 3 – Schemi per la ponderazione calcolati sulla base dei valori del PIL a prezzi correnti e del PIL a prezzi correnti espresso in parità dei poteri d'acquisto (PPA)

Modalità del calcolo	Germania	Francia	Spagna	Paesi Bassi	Belgio	Austria
A valori correnti	37,17	28,75	15,81	8,80	5,25	4,23
A valori correnti espressi in PPA	37,50	26,79	18,05	8,62	4,97	4,07

2.6 Procedura per la raccolta dei dati

Per assicurare l'attendibilità e la confrontabilità dei dati e fornire stime accurate, nonché (vista la cadenza annuale dei calcoli da effettuare) per assicurare l'aggiornamento periodico delle informazioni, la Commissione deve operare su informazioni di base che possiedano le seguenti caratteristiche:

- periodo certo di riferimento: anno 2010 in prima applicazione, e avvio del processo di acquisizione dei dati anche per l'anno 2011;
- coerenza dei dati rilevati con le definizioni precedentemente illustrate;
- certificazione dei dati da parte di un'autorità riconosciuta, con la quale interagire anche al fine di chiarire dubbi sulle caratteristiche dei dati stessi (piena coerenza con la definizione, periodo di riferimento, ecc.).

La Commissione, sulla base delle indicazioni fornite dalla PCM, ha preso atto che la raccolta dei dati non può avvenire tramite contatti diretti tra la Commissione e gli enti esteri, ma necessita di una previa presa di contatto attraverso i canali diplomatici. Di conseguenza, la Commissione ha contattato il Ministero degli affari esteri, il quale, attraverso le Ambasciate italiane all'estero, ha inoltrato la richiesta dei dati e delle altre informazioni necessarie.

Al fine di valutare la confrontabilità dei dati, è intenzione della Commissione di richiedere alle istituzioni e agli organismi nazionali compresi nell'allegato 3 le informazioni che non sono già disponibili nelle basi informative in possesso della PCM e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, per verificare completezza e attendibilità delle informazioni necessarie allo svolgimento del proprio lavoro, la Commissione ha avviato incontri di carattere tecnico con tali organismi ed istituzioni. Riunioni tecniche sono state finora organizzate con i rappresentanti di:

- Camera dei Deputati;
- Senato della Repubblica;
- Consiglio Superiore della Magistratura;
- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- Unione delle Province Italiane (UPI);

- Consiglio dei Presidenti delle Regioni e delle Province;
- Conferenza delle Regioni.

2.7 Raccolta dei dati

A metà novembre la PCM ha contattato il Ministero degli Affari Esteri, al fine di attivare i contatti necessari. Il 5 dicembre u.s. il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato alla Commissione i referenti individuati presso ciascuna Ambasciata. La Commissione ha quindi chiesto alla Ambasciate di raccogliere quanti più dati possibile entro il 20 dicembre, ivi compresi quelli riguardanti i costi dei parlamentari.

A seguito dei contatti stabiliti dalle Ambasciate con le autorità nazionali e delle analisi che le stesse Ambasciate hanno condotto sul prospetto degli enti omologhi, a partire dal 13 dicembre 2011 la Commissione ha cominciato a ricevere dati e informazioni accessorie. Alla data odierna, i dati trasmessi riguardano una minima parte delle istituzioni e delle posizioni da considerare. Inoltre, in molti casi le informazioni fornite presentano evidenti lacune (riferimento temporale, valori al lordo o al netto, comprensivi o meno degli oneri sociali, ecc.).

Di conseguenza, la Commissione, nella riunione del 22 dicembre, ha definito un piano di azione allo scopo di raccogliere i dati e le informazioni mancanti, il quale verrà messo in atto fin dai primi giorni del 2012.

3. Sintesi dei risultati

3.1 Premessa

Come descritto in precedenza, i dati a cui si farà riferimento nel prosieguo della relazione sono pervenuti a partire dal 13 dicembre u.s. Pertanto, la Commissione ha avuto pochissimo tempo per analizzarli. È comunque evidente come l'eterogeneità delle situazioni riscontrate nei singoli paesi in termini di assetti istituzionali e organizzativi e di trattamento dei contributi sociali renda i dati non facilmente confrontabili.

Nel seguito vengono fornite le informazioni finora raccolte per i deputati e i senatori, mentre la scarsità dei dati riguardanti gli altri enti e i dirigenti pubblici non consente, alla data odierna, la compilazione di tavole comparative di qualità sufficiente per tali posizioni.

Per le ragioni appena ricordate, la Commissione considera i dati contenuti nella presente relazione del tutto provvisori e di qualità insufficiente per una loro utilizzazione ai fini indicati dalla legge. Tenuto conto delle richieste avanzate dal Governo e dalle Presidenze della Camera e del Senato, i dati disponibili vengono messi a disposizione dell'opinione pubblica, invitando tutti gli utilizzatori a leggere attentamente le note esplicative e sconsigliando ai mezzi di comunicazione la diffusione di tali dati senza queste ultime.

3.2 Principali risultati per i parlamentari

Come già segnalato, in un'ottica di comparazione internazionale, è opportuno distinguere le seguenti tre ampie tipologie di erogazioni a favore dei parlamentari:

- a) indennità in senso stretto,
- b) spese per acquisto di beni e servizi (erogate in forma forfettaria o di rimborso),
- c) altre voci e vitalizi.

Il peso e le caratteristiche di queste tre componenti nei sei paesi (e in Italia) variano, anche in misura significativa, in funzione:

- della natura forfettaria o meno delle somme erogate a copertura dei costi per l'acquisto di beni e servizi;
- del finanziamento dei redditi differiti e di altre provvidenze (ad esempio, l'assistenza sanitaria) con un meccanismo contributivo oppure a carico, in tutto o in parte, della fiscalità generale (nonché di peculiarità nel regime fiscale a cui sono assoggettate le indennità e i redditi differiti).

Queste differenze determinano evidenti disomogeneità, che è necessario considerare e "neutralizzare", per giungere a dati riferiti ai diversi paesi che siano comparabili. A questo scopo, nelle tavole 4 e 5 le voci sub a) e sub b) sono riportate separatamente, seguendo l'articolazione proposta e accompagnate da note esplicative. Alle voci sub c) è dedicata la tavola 6.

Va infine notato che, nel caso dei parlamentari, discrepanze di qualche rilievo possono derivare anche dalla presenza o meno di quote che non costituiscono reddito a fini fiscali. Queste si aggiungono ai problemi conseguenti alla diversa distribuzione del carico contributivo su datori e lavoratori di cui si è detto al paragrafo 2.5, e a quelli, appena evidenziati, relativi ai binomi forfettario/rimborso e assicurativo/non assicurativo.

Tavola 4 - Trattamento economico dei deputati in Italia e nei sei paesi presi in considerazione dalla Commissione

ELEMENTI	ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	SPAGNA	PAESI BASSI	BELGIO	AUSTRIA
INDENNITÀ PARLAMENTARE Importo lordo mensile	11.283,3 (a)	7.100,2 (b) (20% #)	7.668,0 (c)	2.813,9 (c)	8.503,9 (c)	7.374,0 (d)	8.160,0 (e)
DIARIA Diaria mensile/indennità di residenza	3.503,1 (g) (#f)	Alloggio a tariffe agevolate in residence di proprietà Assemblée	3.984,4 (#f)	1.823,9 eletti fuori Madrid, 870,56 eletti di Madrid (#f)	1.638,6 (importo max) (#f)	Non prevista	Vedi spese rappresentanza
VIAGGIO Circolazione	Libera circolazione Ferroviaria, autostradale, marittima, aerea	Carta ferroviaria +40 viaggi a/r tra il collegio e Parigi +6 viaggi a/r fuori collegio	Ferroviaria + rimborso per i voli domestici a piè di lista	Diaria 150 € al giorno per viaggi all'estero, 120 € viaggi interni	Treno in prima classe, auto privata 0,37 € al km se non esistono mezzi pubblici; se sì, solo 0,09 € al km	Ferroviaria, autostradale, marittima, aerea	Vedi spese rappresentanza
TRASPORTO Valori mensili	1.331,7 (h) (#f)	Utilizzo di vetture di servizio o rimborso a piè di lista	Utilizzo di vetture di servizio all'interno di Berlino	Rimborso 0,25 € per km, 250 € mese ticket taxi	27,7 (i)	Non prevista	L'autovettura è prevista solo per il Presidente e i due Vice Presidenti
SPESE DI SEGRETERIA E DI RAPPRESENTANZA Spese di rappresentanza (mensili)	3.690 € erogato al gruppo parlamentare del deputato (#f)	6.412,0 (#f)	Plafond max 1.000€ +255 € annui per il neo deputato per il primo anno (#)	Non si hanno informazioni sul deputato base (n)	203,6 (#f)	1.892,5 (#f)	489,1 (o) (#)
Spese telefoniche mensili	258,2 (#f)	Plafond max 416 € (#f)	Vedi spese rappresentanza	Informazione non disponibile	33,0 (importo max)	Vedi spese rappresentanza	Vedi spese rappresentanza
Dotazione informatica mensile	41,7 (#f)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	I-pad e telefoni portabili di servizio	Telefoni portabili di servizio	Vedi spese rappresentanza	Vedi spese rappresentanza
COLLABORATORI DEI DEPUTATI Valori mensili	Rientra tra le spese di rappresentanza	Max 9.138 € mensili linea credito; se non usata si restituisce (p)	I collaboratori sono pagati dal Parlamento (€ 14.712 lordi)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	Il collaboratore è dipendente della Camera	Il collaboratore è dipendente della Camera (max € 2.387 lordi)

Fonte: Ambasciate; per l'Italia documentazione fornita dal Parlamento; per il Belgio elaborazioni su documentazione riferita al 2009 fornita da Ambasciata

(a) Valore 2011; è corrisposta per 12 mensilità; è soggetta a tassazione

(b) Valore in vigore da luglio 2010; l'indennità totale comprende 1.420 € erogati come indennità di funzione, esenti da imposta (20% #), e 165,44 come indennità di residenza soggetta a tassazione e prelievo contributivo

(c) Valori presumibilmente riferiti al 2011; per i Paesi Bassi include il supplemento ferie e la tredicesima

(d) Valore riferito al 2011; include le quote mensili dell'indennità estiva e di quella di fine anno

(e) Valori riferiti al periodo 2008-2011

(g) Valori valido nel triennio 2011-2013; esentasse e forfettario; nel 2010 pari a 4.003,11

(h) Per i trasferimenti inferiori a 100 Km la cifra mensile è di 1.107,90

(i) Importo massimo

(l) Valido per triennio 2011-2013 somma esentasse ed erogata in forma forfettaria; nel 2010 pari a 4.190 €

(m) Somma erogata sotto forma di assegni ad hoc e non in contanti

(n) Per deputati con cariche specifiche sono previste indennità di rappresentanza e indennità aggiuntive che vanno da un massimo di 6.056 € mensili per il Presidente a un minimo di 697,65 per il Segretario di Commissione

(o) Importo massimo omnicomprensivo a copertura di spese telefoniche, trasporti e materiali di ufficio; viene incrementato del 3% se il deputato non vive a Vienna. La somma viene erogata come rimborso documentato

(p) Rapporto di lavoro dei collaboratori viene gestito dal Parlamento

Esente da imposta

f forfait

Tavola 5 - Trattamento economico dei senatori in Italia e nei sei paesi presi in considerazione dalla Commissione

ELEMENTI	ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	SPAGNA	PAESI BASSI	BELGIO	AUSTRIA
INDENNITÀ PARLAMENTARE Importo lordo mensile	11.555,0 (a)	7.100,2 (b) (20% #)	Informazione non disponibile	3.126,6 (c)	2.323,7 (c)	7.374,0 (d)	4.080,0 (e)
DIARIA Diaria mensile/indennità di residenza	3.500,0 (#f)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	1.822,3 € per gli eletti fuori Madrid; 869,1 € per gli eletti di Madrid (#f)	Informazione non disponibile	Non prevista	Vedi spese rappresentanza
VIAGGIO Circolazione	Libera circolazione Ferroviaria, autostradale, marittima, aerea	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	Diaria 150 € al giorno per viaggi all'estero, 120 € viaggi interni	Treno in prima classe, auto privata 0,37€ al km se non esistono mezzi pubblici e, se si, solo 0,09 € al km	Ferroviaria, autostradale, marittima, aerea	Vedi spese rappresentanza
TRASPORTO Valori mensili	1.650,0 (#f)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	Rimborso 0,25 € per km, 250 € mese ticket taxi	27,7 (g)	Non prevista	Non prevista
SPESE DI SEGRETERIA E DI RAPPRESENTANZA Spese di rappresentanza (mensili)	4.180 € erogato al gruppo parlamentare del senatore (#f)	6.340,2 (#f)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	193,9 (#f)	1.892,5 (#f)	489,1 (h) (#)
Spese telefoniche mensili	Vedi trasporto (#f)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	99,8	Informazione non disponibile	Vedi spese rappresentanza	Non prevista
Dotazione informatica mensile	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	49,9	Informazione non disponibile	Vedi spese rappresentanza	Non prevista
COLLABORATORI DEI SENATORI Valori mensili	Rientra tra le spese di rappresentanza	Max 7.548 € mensili linea credito; se non usata si restituisce (i)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	Il collaboratore è dipendente dal Senato	Non previsto

Fonte: Ambasciate; per l'Italia documentazione fornita dal Parlamento; per il Belgio elaborazioni su documentazione riferita al 2009 fornita da Ambasciata

(a) Valore 2011; è corrisposta per 12 mensilità; è soggetta a tassazione e prelievo contributivo

(b) Valore in vigore da luglio 2010; l'indennità totale comprende 1.420 € erogati come indennità di funzione, esenti da imposta (20% #), e 165,44 come indennità di residenza soggetta a tassazione e prelievo contributivo

(c) Valori presumibilmente riferiti al 2011; per i Paesi Bassi include il supplemento ferie e la tredicesima

(d) Valore riferito al 2011; include le quote mensili dell'indennità estiva e di quella di fine anno

(e) Valori riferiti al periodo 2008-2011

(g) Importo massimo

(h) Importo massimo onnicomprensivo a copertura di spese telefoniche, trasporti e materiali di ufficio; viene incrementato del 3% se il deputato non vive a Vienna. La somma viene erogata come rimborso documentato

(i) Rapporto di lavoro dei collaboratori viene gestito dal Senato

Esente da imposta

f forfait

Tavola 6 - Previdenza e pensioni *

	Italia	Francia	Germania	Spagna	Paesi Bassi	Belgio	Austria
Fine mandato	0,8 * I * DM (a)	(α * I) - Y per max 3 anni (b)	0,08 * I * DM per max 18 mesi (c)	3.126 € * DM (d)	ND	ND	ND
Vitalizio	0,04 * I * DM max 0,6 * I (e)	0,02 * I ₁ * DM (f)	0,025 * I * DM max 0,675 * I (g)	Pmax - Pi (h)	ND	ND	ND

Fonte: documentazione Parlamento italiano e siti ufficiali dei parlamenti

* = dati provvisori

ND = informazione attualmente non disponibile

Note:

(a) I = indennità ; DM= durata mandato. L'assegno è erogato a fine mandato (a fronte del 6,7% prelevato sull'indennità lorda a carico del deputato) ed è esentasse.

(b) α indica la quota dell'indennità parlamentare che varia dal 100% per il 1° semestre al 20% per il 2° semestre, Y è il reddito eventualmente percepito dal parlamentare. Il sussidio è finanziato con prelievo contributivo versato a un fondo che ha un bilancio autonomo non a carico della fiscalità generale.

(c) Dal secondo mese non è cumulabile con altri redditi.

(d) Gli anni di mandato superiori a 24 non valgono per il calcolo dell'indennità. L'indennità, quindi, non può superare i 75.024 euro; spetta dopo aver maturato almeno 2 anni di mandato e non è cumulabile con altre indennità o cariche pubbliche.

(e) A titolo esemplificativo, il vitalizio dopo 5 anni di mandato è pari a 2,486,86 euro e si matura a fronte di un versamento pari all'8,6% dell'indennità lorda versato dal deputato a favore del fondo previdenziale, che ha un bilancio autonomo, per almeno 5 anni e dopo aver raggiunto un'età minima di 65 anni che si abbassa a 60 anni dopo 10 anni; non è cumulabile con nuove cariche parlamentari o presso consigli regionali ed è parzialmente non cumulabile con altre cariche pubbliche. Il sistema del vitalizio è stato riformato a dicembre 2011. Le nuove regole di calcolo prevedono che a partire dal 1° gennaio 2012 si applichi il metodo contributivo. Le nuove regole opereranno per intero per i deputati e i senatori che entreranno in Parlamento dopo il 2012 e pro rata per chi ha già esercitato il mandato (si veda il testo della riforma approvata dall'Ufficio di Presidenza della Camera il 15 dicembre 2011).

(f) I₁ = indennità legislativa (136% dell'indennità di base). A titolo esemplificativo, il vitalizio dopo 5 anni di mandato è pari a 780 euro e si consegue a fronte di un versamento del 10,55% dell'indennità legislativa presso un fondo che viene alimentato sia dai deputati sia con una sovvenzione iscritta nel bilancio dell'Assemblea. Il massimo del vitalizio viene raggiunto attualmente con 40,5 anni di mandato ed è pari all'84,4% dell'indennità legislativa (I₁) e se ne ha diritto a partire dai 60 anni. Tuttavia, opera un sistema di doppia contribuzione per i primi 15 anni di mandato che consente di maturare il massimo dell'indennità dopo soli 23 anni. Anche il sistema francese è stato riformato prevedendo: i) la riduzione graduale della quota di indennità che si matura per ogni anno di mandato (a regime 75% con 41,5 anni di mandato); ii) l'innalzamento del requisito anagrafico a 62 anni dal 2018 e c) l'abolizione del sistema di doppia contribuzione.

(g) L'età alla quale si matura la pensione è stata innalzata gradualmente dai 65 ai 67 anni con la riforma del 2008. Tale riforma ha anche trasformato lo schema in un sistema integrativo che opera a copertura dei periodi di mandato durante i quali al deputato non vengono versati altri contributi previdenziali. Per questo è sufficiente una durata minima del versamento di un anno.

(h) È un beneficio a carattere integrativo ed è pari alla differenza tra la pensione che il deputato riesce a maturare nel corso della sua vita lavorativa (Pi) e la pensione massima raggiungibile in Spagna (Pmax). L'integrazione può essere richiesta se il mandato è stato di almeno 11 anni. Il 100% del beneficio viene raggiunto con 15 anni di mandato.

4. Le attività della Commissione nel primo trimestre 2012

Come evidenziato in questa relazione, i compiti affidati alla Commissione non sono risultati compatibili con la scadenza del 31 dicembre 2011. D'altra parte, la stessa normativa, riconoscendo la difficoltà delle attività da svolgere, ha fissato la data di pubblicazione dei dati definitivi al 31 marzo 2012.

Nonostante l'impegno profuso e tenendo conto della estrema delicatezza del compito ad essa affidato, nonché delle attese dell'opinione pubblica sui suoi risultati, la Commissione non è in condizione di effettuare il calcolo di nessuno delle medie di riferimento con l'accuratezza richiesta dalla normativa. Le tavole presentate con riferimento ai deputati e ai senatori (le uniche categorie per le quali sono finora pervenuti dati riferiti a tutti i sei paesi) bene illustrano le difficoltà di calcolare dati di qualità e sufficientemente comparabili.

Naturalmente, il lavoro della Commissione proseguirà nelle prossime settimane per fornire il maggior numero di informazioni, tra quelle richieste, entro il 31 marzo 2012. La raccolta dei dati da parte delle Ambasciate verrà intensificata, così come l'attività volta a chiarire gli aspetti ancora problematici delle informazioni finora ricevute.

Va però sottolineato come le difficoltà finora incontrate dovrebbero far riflettere il legislatore sull'effettiva applicabilità della normativa di riferimento, della quale (non a caso) non si trova alcuna analogia negli altri principali paesi dell'Unione Europea. Correttivi e revisioni della normativa potrebbero rendere il lavoro della Commissione maggiormente utile e migliorare la qualità dei risultati, anche alla luce delle norme contenute nel Decreto "Salva Italia" riguardanti i tetti delle retribuzioni negli enti della Pubblica Amministrazione e le determinazioni che verranno assunte autonomamente dalla Camera dei Deputati e dal Senato per le posizioni dei parlamentari.

ALLEGATI

Allegato 1 - Art. 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato 2 – "Istituzione della Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa (DPCM 28 luglio 2011)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che disciplina la materia di livellamento remunerativo Italia ~ Europa stabilendo che i trattamenti economici dei soggetti individuati dai commi 1 e 2 della stessa disposizione non possono superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e analoghi incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro:

VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è istituita una Commissione che provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici rilevanti per l'individuazione del limite di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato comma 3, la predetta Commissione è presieduta dal Presidente dell'Istat ed è composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat;

VISTO il parere reso, nella seduta del 13 luglio 2011, dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, con riguardo all'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011;

DECRETA:

Art. 1 - Istituzione della Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia - Europa

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia - Europa,
2. La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni centrali dello Stato, provvede alla:
 - a) ricognizione delle cariche elettive, incarichi di vertice e componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui *all'allegato A* dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e individuazione dei loro omologhi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro, individuati in base al livello assoluto del PIL, espresso in euro, come pubblicato dall'Eurostat per l'ultimo anno disponibile, nonché del relativo trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, con i quali operare la comparazione ai fini del livellamento;
 - b) ricognizione e individuazione della media dei trattamenti economici di cui alla lettera a) riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel più recente Documento di economia e finanza;
 - e) ricognizione delle cariche e degli incarichi nelle amministrazioni centrali dello Stato, come indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 35 luglio 2011 n. 111, e individuazione dei loro omologhi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro, individuati in base al livello assoluto del PIL, espresso in euro, come pubblicato dall'Eurostat per l'ultimo anno disponibile, nonché del relativo trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, con i quali operare la comparazione ai fini del livellamento;

d) ricognizione e individuazione della media dei trattamenti economici di cui alla lettera e) riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel più recente Documento di economia e finanza.

Art. 2. Composizione della Commissione

1. Per il periodo settembre 2011 -settembre 2015 la Commissione, presieduta dal Presidente Istat prof. Enrico Giovannini, è composta dai seguenti esperti di chiara fama:

- un rappresentante di Eurostat;
- prof. avv. Alberto ZITO;
- prof. Giovanni VALOTTI;
- prof Ugo TRIVELLATO.

Art.3 Modalità di funzionamento della Commissione

1. La Commissione opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1. si può avvalere, per gli aspetti logistici, di uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per una segreteria di supporto, di otto unità di personale messo a disposizione in via non esclusiva, su richiesta del Presidente della Commissione, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Istat.

2. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 1, comma 3. del decreto-legge n. 98 del 2011. la Commissione approva, nella sua prima seduta, la tempistica e le procedure riguardanti i propri lavori.

1. La Commissione definisce, altresì, le metodologie di calcolo da utilizzare e le rende pubbliche sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 la Commissione attribuisce priorità agli adempimenti relativi alle cariche e gli incarichi di più prossima scadenza, secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. E' assicurata la pubblicità dei lavori della Commissione, delle metodologie di calcolo di cui al comma 3, nonché dei risultati, dei pareri e di ogni altro atto adottato dalla Commissione.

Art. 4. Divieto di compensi di alcun genere

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 i componenti della Commissione e quelli della segreteria di supporto non percepiscono per la loro attività di cui al presente decreto alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato, salvo il rimborso delle documentate spese di viaggio, poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allegato 3 - Enti rilevanti per l'applicazione del comma 1 dell'art.1 del DL 98/2011

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Corte costituzionale

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Consiglio superiore della magistratura

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa

Consiglio di Presidenza della Corte dei conti

Consiglio della magistratura militare

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale del turismo

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale*

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Agenzia per la sicurezza nucleare*

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

Commissione nazionale per le società e la borsa

DigitPA

Garante per la protezione dei dati personali

Regioni (Presidenti e Consiglieri)

Province (Presidenti e Consiglieri)

Comuni (Sindaci e Consiglieri)

* Enti soppressi con il decreto "Salva Italia"

Allegato 4 - Determinazione dei livelli di governo locali e loro numerosità

La Commissione ha adottato la Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche (NUTS) definita dall'Unione Europea, in base alla quale il territorio di ciascuno Stato membro è stato suddiviso in aree statistiche, comparabili in termini di dimensioni territoriali e demografiche, da utilizzare anche come riferimento per gli interventi delle politiche comunitarie. La Nomenclatura delle unità territoriali per le statistiche (NUTS) attualmente vigente è definita dai Regolamenti (Ec) n. 105/2007 del 1/02/2007 e n. 176/2008 del 20/02/2008.

In particolare, sono stati selezionati i seguenti “livelli” della classificazione NUTS:

- territori di livello NUTS 2, che comprendono le regioni italiane, le Comunità autonome in Spagna, le regioni e le DOM francesi, le province belghe e olandesi, i Länder austriaci, le Regierungsbezirke tedesche, etc.;
- territori di livello NUTS 3, che comprendono le province italiane, le Kreise tedesche, i Dipartimenti francesi, le province spagnole, etc.

Infine, per far fronte alla domanda di statistiche a livello locale, Eurostat ha predisposto un sistema di “*Local Administrative Units (LAUs)*” compatibile con la classificazione NUTS. Di conseguenza, per i fini della Commissione è stato selezionato il livello 2 della *Local Administrative Units (LAU)*, che considera entità come le municipalità o i comuni.

La tavola seguente riporta la numerosità e la denominazione delle unità amministrative locali prese in considerazione ai fini delle attività della Commissione, per i sei paesi rilevanti.

Paese	Livello NUTS 2		Livello NUTS 3		Livello LAU 2 - NUTS5	
ITALIA	Regioni	21	Province	107	Comuni	8101
BELGIO	Provincies / Provinces	11	Arrondisse- menten / Arrondissements	44	Gemeenten / Communes	589
GERMANIA	Regierungs- bezirke	39	Kreise	429	Gemeinden	12379
SPAGNA	Comunidades y ciudades Autonomas	19	Provincias + islas + Ceuta, Melilla	59	Municipios	8111
FRANCIA	Régions + DOM	26	Départements + DOM	100	Communes	36683
PAESI BASSI	Provincies	12	COROP regio's	40	Gemeenten	443
AUSTRIA	Bundesländer	9	Gruppen von politischen Bezirken	35	Gemeinden	2357

Allegato 5 – Identificazione degli enti omologhi di quelli indicati nell'allegato 3 – Schede per ciascuno dei paesi identificati

Tavola 5.5.1 – Grado di corrispondenza fra gli enti italiani e i possibili “omologhi” in Germania*

Denominazione ente italiano	Presenza	Denominazione ente tedesco
Senato della Repubblica	SI	Bundesrat
Camera dei deputati	SI	Bundestag
Corte costituzionale	SI	Bundesverfassungsgericht
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	???	
Consiglio superiore della magistratura	NO	
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	NO	
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	NO	
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	SI	Bundesrechnungshof
Consiglio della magistratura militare	NO	
Agenzia italiana del farmaco	SI	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Agenzia nazionale del turismo	SI	Deutsche Zentrale für Tourismus
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale*	-	
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*	-	
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	NO	
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	???	Luftfahrt-Bundesamt
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	???	Eisenbahn-Bundesamt
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	NO	
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	SI	VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	NO	
Agenzia per la sicurezza nucleare*	-	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Agenzia per le erogazioni in agricoltura	NO	
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	NO	
Autorità garante della concorrenza e del mercato	SI	Bundeskartellamt
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	NO	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	SI	Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten
Autorità per l'energia elettrica e il gas	SI	Bundesnetzagentur
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	NO	
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	NO	
Commissione nazionale per le società e la borsa	SI	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
DigitPA	???	Bundesministerium der Innern

Tavola 5.5.1 (continua) – Grado di corrispondenza fra gli i ministeri italiani e i possibili “omologhi” in Germania *

Denominazione ministero italiano	Presenza	Denominazione ministero tedesco
Presidenza del Consiglio dei Ministri	SI	Bundeskanzleramt
Ministero per gli Affari Esteri	SI	Auswärtiges Amt
Ministero del Lavoro	SI	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Ministero dell'Istruzione	SI	Bundesministerium für Bildung und Forschung
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio	SI	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ministero dell'Economia e delle Finanze	SI	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie+Bundesministerium der Finanzen
Ministero dell'Interno	SI	Bundesministerium des Innern
Ministero della Difesa	SI	Bundesministerium der Verteidigung
Ministero della Giustizia	SI	Bundesministerium der Justiz
Ministero della Salute	SI	Bundesministerium für Gesundheit
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	SI	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Ministero dello Sviluppo Economico	SI	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	SI	Beauftragter für Kultur und Medien *
Garante per la protezione dei dati personali	SI	Der bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Regioni (Presidenti e Consiglieri)	SI	Regierungs-bezirker
Province (Presidenti e Consiglieri)	SI	Kreise
Comuni (Sindaci e Consiglieri)	SI	Gemeinden
Altre strutture		Omologhi Germania
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, Dipartimento per le Pari Opportunità, Dipartimento per le Politiche per la Famiglia		Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Legenda:

SI = ente omologo provvisoriamente individuato

NO = ente omologo assente

??? = necessaria ulteriore analisi

* I dati riportati nella tavola sono provvisori e soggetti ad ulteriori verifiche da parte della Commissione.

Tavola 5.5.2 – Grado di corrispondenza fra gli enti italiani e i possibili “omologhi” in Francia*

Denominazione ente italiano	Presenza	Denominazione ente francese
Senato della Repubblica	SI	Sénat
Camera dei deputati	SI	Assemblée Nationale
Corte costituzionale	SI	Conseil Constitutionnel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	SI	Conseil économique, social et environnemental
Consiglio superiore della magistratura	SI	Conseil Supérieur de la Magistrature
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	NO	
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	NO	
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	SI	
Consiglio della magistratura militare	NO	
Agenzia italiana del farmaco	SI	Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
Agenzia nazionale del turismo	SI	Atout France
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale*	-	
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*	-	
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	NO	
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	???	Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	???	Etablissement Publique de Sécurité Ferroviaire
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	NO	
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	SI	Oseo
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	NO	
Agenzia per la sicurezza nucleare*	-	Autorité de Sûreté Nucléaire
Agenzia per le erogazioni in agricoltura	NO	
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	NO	
Autorità garante della concorrenza e del mercato	SI	Autorité de la Concurrence
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	NO	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	SI	Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
Autorità per l'energia elettrica e il gas	SI	Commission de Régulation de l'Electricité
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	NO	
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	NO	
Commissione nazionale per le società e la borsa	SI	Autorité des Marchés Financiers
DigitPA	SI	Agence pour les Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Administration
Garante per la protezione dei dati personali	SI	Commission Nationale de l'Informatique et des libertés
Regioni (Presidenti e Consiglieri)	SI	Régions + DOM
Province (Presidenti e Consiglieri)	SI	Départements + DOM
Comuni (Sindaci e Consiglieri)	SI	Communes

Tavola 5.5.2 (continua) – Grado di corrispondenza fra gli i ministeri italiani e i possibili “omologhi” in Francia*

Denominazione ministero italiano	Presenza	Denominazione ministero francese
Presidenza del Consiglio dei Ministri	SI	Les Services du Premier Ministre *
Ministero per gli Affari Esteri	SI	Ministère des Affaires étrangères et européennes
Ministero del Lavoro	SI	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé+Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale
Ministero dell'Istruzione	SI	Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative+Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio	SI	Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
Ministero dell'Economia e delle Finanze	SI	Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie+Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat
Ministero dell'Interno	SI	Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration
Ministero della Difesa	SI	Ministère de la Defense et des Anciens Combattants
Ministero della Giustizia	SI	Ministère de la Justice et des Libertés
Ministero della Salute	SI	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	SI	Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire
Ministero dello Sviluppo Economico	SI	Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	SI	Ministère de la Culture et de la Communication
Altre strutture		Omologhi Francia
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		Ministère de la Fonction publique
**		Ministère de la Ville
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport		Ministère des Sports

Legenda:

SI = ente omologo provvisoriamente individuato

NO = ente omologo assente

??? = necessaria ulteriore analisi

* I dati riportati nella tavola sono provvisori e soggetti ad ulteriori verifiche da parte della Commissione.

Tavola 5.5.3 – Grado di corrispondenza fra gli enti italiani e i possibili “omologhi” in Spagna*

Denominazione ente italiano	Presenza	Denominazione ente spagnolo
Senato della Repubblica	SI	Senado
Camera dei deputati	SI	Congreso de los Diputados
Corte costituzionale	SI	Tribunal Constitucional
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	SI	Consejo Económico y Social
Consiglio superiore della magistratura	???	Consejo General del Poder Judicial
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	NO	
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	???	
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	SI	
Consiglio della magistratura militare	???	
Agenzia italiana del farmaco	SI	Agenzia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios
Agenzia nazionale del turismo	SI	Instituto de Turismo de España
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale*	-	
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*	-	
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	NO	
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	???	Ministerio de Fomento
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	???	Ministerio de Fomento
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	NO	
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	SI	Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	NO	
Agenzia per la sicurezza nucleare*	-	Consejo de Seguridad Nuclear
Agenzia per le erogazioni in agricoltura	SI	Fondo Espanol de Garantia Agraria
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	NO	
Autorità garante della concorrenza e del mercato	SI	Comisión Nacional de la Competencia
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	NO	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	SI	Consejo Audiovisual de Andalucía+Consell de l'Audiovisual de Catalunya+Consejo Audiovisual de Navarra+Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Autorità per l'energia elettrica e il gas	SI	Comisión Nacional de l'Energía
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	NO	
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	NO	
Commissione nazionale per le società e la borsa	SI	Comisión Nacional del Mercado de Valores
DigitPA	NO	Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
Garante per la protezione dei dati personali	SI	Agenzia Espanola de Protección de Datos
Regioni (Presidenti e Consiglieri)	SI	Comunidades y ciudades Autonomas
Province (Presidenti e Consiglieri)	SI	Provincias + islas + Ceuta, Melilla
Comuni (Sindaci e Consiglieri)	SI	Municipios

Tavola 5.5.3 (continua) – Grado di corrispondenza fra gli i ministeri italiani e i possibili “omologhi” in Spagna *

Denominazione ministero italiano	Pre- senza	Denominazione ministero spagnolo
Presidenza del Consiglio dei Ministri	SI	Ministerio de la Presidencia
Ministero per gli Affari Esteri	SI	Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ministero del Lavoro	SI	Ministerio de Trabajo e Inmigración+Ministerio de Sanidad, Política Social y Igualdad
Ministero dell'Istruzione	SI	Ministerio de Educación
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio	SI	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministero dell'Economia e delle Finanze	SI	Ministerio Economía y Hacienda
Ministero dell'Interno	SI	Ministerio del Interior
Ministero della Difesa	SI	Ministerio de Defensa
Ministero della Giustizia	SI	Ministerio de Justicia
Ministero della Salute	SI	Ministerio de Sanidad, Política Social y Igualdad
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	Ministerio de Fomento
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	SI	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Y Marino
Ministero dello Sviluppo Economico	SI	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio+Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	SI	Ministerio de Cultura
Altre strutture		Omologhi Spagna
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		Ministerio de Política Territorial y Administración Pública

Legenda:

SI = ente omologo provvisoriamente individuato

NO = ente omologo assente

??? = necessaria ulteriore analisi

* I dati riportati nella tavola sono provvisori e soggetti ad ulteriori verifiche da parte della Commissione.

Tavola 5.5.4 – Grado di corrispondenza fra gli enti italiani e i possibili “omologhi” in Belgio*

Denominazione ente italiano	Presenza	Denominazione ente belga
Senato della Repubblica	SI	Sénat
Camera dei deputati	SI	Chambre des Représentants
Corte costituzionale	SI	Court constitutionnelle
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	SI	Conseil Central de l'Economie+Conseil National du Travail
Consiglio superiore della magistratura	SI	Conseil Supérieur de la Justice
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	NO	
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	NO	
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	SI	Cour des Comptes Rekenhof
Consiglio della magistratura militare	NO	
Agenzia italiana del farmaco	SI	Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Agenzia nazionale del turismo	SI	Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles+Toerisme Vlaanderen
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale*	-	
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*	-	
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	NO	
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	???	Service Public Fédéral Mobilité et Transports
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	???	Service Public Fédéral Mobilité et Transports
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	NO	
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	SI	Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	NO	
Agenzia per la sicurezza nucleare*	-	Agence Fédérale de Contrôle Nucleaire
Agenzia per le erogazioni in agricoltura	SI	Landbouw en Visserij
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	NO	
Autorità garante della concorrenza e del mercato	SI	Conseil de la concurrence
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	NO	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	SI	Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté Française+Medienrat +Vlaamse Regulator voor de Media
Autorità per l'energia elettrica e il gas	SI	Commission pour la Regulation de L'Electricité et du Gaz
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	NO	
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	NO	
Commissione nazionale per le società e la borsa	SI	Commission Bancaire, Financière et des Assurances
DigitPA	???	Service Public Fédéral Technologie de l'Information et de la Communication
Garante per la protezione dei dati personali	SI	Commission de la Protection de la Vie Privée
Regioni (Presidenti e Consiglieri)	SI	Provincies / Provinces
Province (Presidenti e Consiglieri)	SI	Arrondissementen / Arrondissements
Comuni (Sindaci e Consiglieri)	SI	Gemeenten / Communes

Tavola 5.5.4 (continua) – Grado di corrispondenza fra gli i ministeri italiani e i possibili “omologhi” in Belgio*

Denominazione ministero italiano	Presenza	Denominazione ministero belga
Presidenza del Consiglio dei Ministri	SI	Chancellerie du Premier ministre
Ministero per gli Affari Esteri	SI	Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Ministero del Lavoro	SI	Emploi, Travail et Concertation sociale+Sécurité sociale+Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale
Ministero dell'Istruzione	SI	Politique scientifique
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio	SI	Développement durable
Ministero dell'Economia e delle Finanze	SI	Budget et Contrôle de la gestion+Finances+Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Ministero dell'Interno	SI	Intérieur
Ministero della Difesa	SI	Ministère de la Défense
Ministero della Giustizia	SI	Justice + SPF Justice - Ordre Judiciaire
Ministero della Salute	SI	Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	Mobilité et Transports
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	NO	
Ministero dello Sviluppo Economico	SI	SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	SI	
Altre strutture		Omologhi Belgio
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		SPF Personnel et Organisation

Legenda:

SI = ente omologo provvisoriamente individuato

NO = ente omologo assente

??? = necessaria ulteriore analisi

* I dati riportati nella tavola sono provvisori e soggetti ad ulteriori verifiche da parte della Commissione.

Tavola 5.5.5 – Grado di corrispondenza fra gli enti italiani e i possibili “omologhi” nei Paesi Bassi*

Denominazione ente italiano	Presenza	Denominazione ente olandese
Senato della Repubblica	SI	Eerste Kamer
Camera dei deputati	SI	Tweede Kamer
Corte costituzionale	NO	
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	SI	Sociaal-Economische Raad
Consiglio superiore della magistratura	SI	Raad voor de Rechtspraak
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	NO	
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	NO	
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	SI	College van Bestuur van de Algemene Rekenkamer
Consiglio della magistratura militare	NO	
Agenzia italiana del farmaco	SI	College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Agenzia nazionale del turismo	SI	Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale*	-	
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*	-	
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	NO	
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	SI	Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	SI	Onderzoeksraad voor de Veiligheid
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	???	Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) - Afdeling Beslagbeheer *
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	???	AgentschapNL presso il Ministero dell'Economia, dell'Agricoltura e dell'Innovazione *
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	SI	Raad voor het OverheidsPersoneelsbeleid (ROP)
Agenzia per la sicurezza nucleare*	-	
Agenzia per le erogazioni in agricoltura	???	Dienst Regelingen (DR) presso il Ministero dell'Economia, dell'Agricoltura e dell'Innovazione *
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	SI	Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Autorità garante della concorrenza e del mercato	SI	Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa)
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	NO	Non esiste omologo (a)
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	SI	Commissariaat voor de Media e Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)
Autorità per l'energia elettrica e il gas	NO	Directie Regulering Energie en Vervoer presso la NMa *
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	NO	
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	NO	Non esiste omologo (b)
Commissione nazionale per le società e la borsa	SI	Autoriteit Financiële Markten
DigitPA	???	Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid (BRG) presso il Ministero dell'Interno*
Garante per la protezione dei dati personali	SI	College Bescherming Persoongegevens
Regioni (Presidenti e Consiglieri)	SI	Provincies
Province (Presidenti e Consiglieri)	SI	<i>COROP</i>
Comuni (Sindaci e Consiglieri)	SI	Gemeenten

Tavola 5.5.5 (continua) – Grado di corrispondenza fra gli i ministeri italiani e i possibili “omologhi” nei Paesi Bassi*

Denominazione ministero italiano	Presenza	Denominazione ministero olandese
Presidenza del Consiglio dei Ministri	SI	Ministerie van Algemene Zaken
Ministero per gli Affari Esteri	SI	Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministero del Lavoro	SI	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministero dell'Istruzione	SI	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio	SI	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministero dell'Economia e delle Finanze	SI	Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie+Ministerie van Financiën
Ministero dell'Interno	SI	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministero della Difesa	SI	Ministerie van Defensie
Ministero della Giustizia	SI	Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministero della Salute	SI	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	SI	Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministero dello Sviluppo Economico	SI	Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	SI	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Legenda:

SI = ente omologo provvisoriamente individuato

NO = ente omologo assente

??? = necessaria ulteriore analisi

* I dati riportati nella tavola sono provvisori e soggetti ad ulteriori verifiche da parte della Commissione.

- (a) L'istituzione competente per la vigilanza è la Corte dei Conti e le autorità decentrate
- (b) L'istituzione competente per valutazione e per promozione della trasparenza e dell'integrità delle PA è la Corte dei Conti Algemene Rekenkamer

Tavola 5.5.6 – Grado di corrispondenza fra gli enti italiani e i possibili “omologhi” in Austria*

Denominazione ente italiano	Presenza	Denominazione ente austriaco
Senato della Repubblica	SI	Bundesrat
Camera dei deputati	SI	Nationalrat
Corte costituzionale	SI	Verfassungsgerichtshof
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	SI	Der Beirat Wirtschafts - und Sozialfragen
Consiglio superiore della magistratura	NO	
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	NO	
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa	NO	
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	SI	Rechnungshof
Consiglio della magistratura militare	NO	
Agenzia italiana del farmaco	SI	Bundesministerium für Gesundheit
Agenzia nazionale del turismo	SI	Osterreich Werbung
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale*	-	
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche*	-	
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	NO	
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo	???	Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie	???	Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	NO	
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione	SI	Forschungsförderungsgesellschaft
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	NO	
Agenzia per la sicurezza nucleare*	-	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Agenzia per le erogazioni in agricoltura	NO	
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale	NO	
Autorità garante della concorrenza e del mercato	SI	Bundeswettbewerbsbehörde
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	NO	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	SI	Kommunikationsbehörde
Autorità per l'energia elettrica e il gas	SI	Elektrizitäts-Control GmbH
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	NO	
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	NO	
Commissione nazionale per le società e la borsa	SI	Finanzmarktaufsicht
DigitPA	SI	Plattform Digitales Österreich
Garante per la protezione dei dati personali	SI	Datenschutzkommission
Regioni (Presidenti e Consiglieri)	SI	Bundesländer
Province (Presidenti e Consiglieri)	SI	Gruppen von politischen Bezirken
Comuni (Sindaci e Consiglieri)	SI	Gemeinden

Tavola 5.5.6 – Grado di corrispondenza fra gli i ministeri italiani e i possibili “omologhi” in Austria *

Denominazione ministero italiano	Presenza	Denominazione ministero austriaco
Presidenza del Consiglio dei Ministri	SI	Bundeskanzleramt
Ministero per gli Affari Esteri	SI	Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Ministero del Lavoro	SI	Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Ministero dell'Istruzione	SI	Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur+Bundeministerium für Wissenschaft und Forschung
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio	SI	Bundesministerium für Land - und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Ministero dell'Economia e delle Finanze	SI	Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend+Bundesministerium für Finanzen
Ministero dell'Interno	SI	Bundesministerium für Inneres
Ministero della Difesa	SI	Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
Ministero della Giustizia	SI	Bundesministerium für Justiz
Ministero della Salute	SI	Bundesministerium für Gesundheit
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI	Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	SI	Bundesministerium für Land - und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Ministero dello Sviluppo Economico	SI	Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	SI	Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Legenda:

SI = ente omologo provvisoriamente individuato

NO = ente omologo assente

??? = necessaria ulteriore analisi

* I dati riportati nella tavola sono provvisori e soggetti ad ulteriori verifiche da parte della Commissione.